MPA_ZANGRILLO-0002522-P-11/11/2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Doc XXVII, n. 27

Illustre Presidente, Caro Lorenzo,

all'esito delle attività ricognitive svolte dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dall'art. 2 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103, recante "*Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118*", Le trasmetto l'allegato documento contenente un quadro di sintesi dei controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il documento è stato altresì trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, in accordo con quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.

L'occasione mi è gradita per inviarLe i miei migliori saluti.

Paolo Zangrillo

On. Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
ROMA

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

I CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE

QUADRO DI SINTESI

(Articolo 2, comma 3, decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103)

PREMESSA

Il presente documento, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 avente ad oggetto "*Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118*", contiene il quadro di sintesi dei controlli svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il citato articolo 2 ha affidato alla Presidenza del Consiglio il compito di elaborare "*entro il 30 ottobre 2025, un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi*". Lo stesso articolo prevede che il documento sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, e indichi – laddove possibile – l'"*eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati*".

Il documento risulta così strutturato:

- il paragrafo 1 offre un quadro di sintesi sui principali contenuti, obiettivi e strumenti introdotti dal d.lgs. n. 103 del 2024 in materia di controlli;
- il paragrafo 2 descrive la modalità di raccolta dei dati;
- il paragrafo 3 contiene una sintesi del monitoraggio relativo al censimento dei controlli;
- il paragrafo 4 descrive la ricognizione dei controlli;
- il paragrafo 5 è dedicato alle aree di sovrapposizione;
- il paragrafo 6 contiene alcune prime considerazioni conclusive.

1. LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

La semplificazione dei controlli sulle attività economiche rappresenta un tema strategico della politica di semplificazione in quanto si lega al perseguimento di numerosi obiettivi pubblici a favore delle imprese, e in particolare di quelle di piccole dimensioni, tra cui, ad esempio, la riduzione degli oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse imprese, la trasparenza dell'azione amministrativa, la riduzione del livello di corruzione, l'instaurarsi di un clima favorevole alla competitività e allo sviluppo del territorio.

Di questo avviso anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, nell'ambito della riforma abilitante relativa alla "Semplificazione e razionalizzazione della legislazione", ha espressamente indicato la necessità di rivedere e razionalizzare le "*norme sui controlli pubblici di attività private, come le ispezioni, che da antidoti alla corruzione sono divenute spesso occasione di corruzione*", nonché "*eliminare le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni*"[1].

La duplicazione delle attività di controllo è stata individuata come uno degli aspetti di maggiore criticità per le imprese perché aumenta gli oneri a loro carico in ragione, da un lato, del maggiore tempo da dedicare alle attività ispettive effettuate da diversi soggetti; dall'altro, della maggiore difficoltà di comprendere – e quindi rispettare – i diversi obblighi e adempimenti che formano l'oggetto del controllo stesso.

È evidente che il tema dei controlli delle attività economiche, nelle diverse forme in cui si realizzano, è strettamente connesso al livello della qualità della regolazione di un paese. Del resto, i controlli sono strumenti fondamentali e imprescindibili nel perseguimento dell'effettività delle regole, in quanto assicurano (o almeno dovrebbero assicurare) che la realtà corrisponda alla fattispecie descritta dalle regole stesse. Affinché i controlli svolgano appieno il loro ruolo di strumenti di *enforcement*, in termini di deterrenza ma soprattutto di *compliance*, è necessario non solo che le regole siano chiare, certe e conoscibili, ma che lo siano anche gli obblighi ai quali il privato o l'impresa deve adempiere per rispettare tali stesse regole.

Il rapporto diretto tra la qualità della regolazione e la qualità dei controlli, illustrata per la prima volta nel 2005 dal c.d. Rapporto Hampton, incide sul modo in cui i controlli devono essere dapprima disciplinati (e/o riformati) e poi implementati. Non è un caso, dunque, che l'adeguatezza dei controlli entri in gioco nelle valutazioni sulla "facilità di fare impresa", che ha inciso sull'indicatore di competitività di un paese del *Doing business* predisposto dalla Banca mondiale dal 2002 fino al 2021.

Sulla base di questa consapevolezza il legislatore ha previsto nella legge per il mercato e la concorrenza del 2021 (l. 5 agosto 2022, n. 118) un'apposita delega per razionalizzare, semplificare, rendere più efficaci ed efficienti, nonché coordinare i controlli sulle attività economiche.

[1] Cfr. Piano nazionale di ripresa e resilienza, p. 73 consultabile al seguente link https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Si tratta di un aspetto di assoluta novità poiché il Governo è stato legittimato a adottare una disciplina sui controlli, per la prima volta dal carattere generale e trasversale, in funzione di una riduzione dei loro costi e, al contempo, di un incremento della loro effettività.

I precedenti tentativi di semplificazione in materia[2], infatti, non hanno conseguito appieno gli obiettivi fissati, sia perché le norme di rango secondario attuative non sono state adottate; sia in ragione dell'assenza di una prospettiva unitaria e sistematica e in mancanza di omogenei strumenti di coordinamento e di implementazione.

Il decreto legislativo n. 103 ha declinato l'obiettivo di riduzione delle aree di sovrapposizione e duplicazione, innanzitutto attraverso lo strumento della piena conoscenza e conoscibilità dei controlli. All'articolo 2, infatti, è stato previsto un articolato sistema di rilevamento che, con cadenza triennale, impegna le pubbliche amministrazioni non solo a indicare quali controlli svolgono, ma anche a dettagliare quali sono gli obblighi e gli adempimenti che i soggetti controllati sono tenuti a rispettare per ottemperare alle rispettive disposizioni normative di riferimento.

Alla base c'è l'idea che la numerosità e la frammentazione delle fonti di regolazione, che caratterizza il nostro ordinamento giuridico, non solo abbia prodotto il sovrapporsi di competenze, ma abbia anche inciso negativamente sulla chiarezza, sulla certezza e sulla conoscibilità degli obblighi ai quali il privato deve adempiere. Di fronte all'instabilità che deriva dall'eccesso e dal disordine normativo, che ostacola l'individuazione delle norme da applicare e rende il diritto incerto e la sua attuazione arbitraria, il legislatore ha scardinato la tradizionale logica che non scusa il cittadino dall'ignoranza – in ossequio al noto brocardo *ignorantia legis non excusat* – e ha riportato in capo alle amministrazioni l'obbligo di chiarire i confini e l'ambito di applicazione dell'attività di controllo. Il traguardo da conseguire, infatti, non è l'applicazione della sanzione in caso di riscontrata inadempienza secondo la tradizionale logica repressiva e di deterrenza, bensì l'efficace tutela dell'interesse pubblico attraverso il rispetto delle regole di riferimento.

È in questa prospettiva che l'articolo 2 del d.lgs. n. 103 prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano ai seguenti adempimenti:

1. il primo, indicato al comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 103/2024, riguarda la pubblicazione – entro il 30 giugno 2025 – nei relativi siti istituzionali, del **censimento dei controlli**, secondo un apposito schema standardizzato predisposto dagli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione. A tal fine è stato introdotto l'articolo 23-*bis* secondo cui "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione «Controlli sulle*

[2] Cfr. art. 49, comma 4-*quater*, d.l. 78/2010 convertito in legge con modificazioni dalla legge 122/2010; art. 7, d.l. 70/2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge 106/2011; art. 14, d.l. 5/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 35/2012.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione indicando altresì quelli eliminati";

2. il secondo, indicato al comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 103/2024, riguarda la **ricognizione** "*dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli*".

Infine, vale la pena soffermarsi sul concetto di controlli sulle attività economiche. Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. 103/2024:

- "*l'«attività economica» è l'attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato;*
- *i «controlli» sono le attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica*".

Dalla lettura delle seguenti disposizioni è possibile rilevare che il d.lgs. n. 103 riguarda i **controlli ispettivi, programmabili e ordinari**, che le amministrazioni effettuano nel corso dello sviluppo dell'attività economica di un operatore economico. Il decreto, dunque, non trova applicazione relativamente ai:

- controlli conseguenti alla presentazione della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 o di domande finalizzate all'ottenimento di titoli autorizzatori da parte dell'operatore economico, né ai controlli attivati a seguito di presentazione di comunicazioni;
- controlli svolti nell'ambito dell'aggiudicazione di lavori o finanziamenti pubblici o che attengono ai requisiti per la partecipazione a gare di appalto.

Al comma 4 dello stesso articolo 1 vengono invece espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del decreto: *"(a) i controlli in materia fiscale; (b) gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011; (c) i controlli di polizia economico finanziaria; (d) nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 ("Nuove norme sul controllo*

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento") e al d. lgs. n. 221 del 2017 ("Procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.")".

2. LA RACCOLTA DEI DATI

Per raccogliere le informazioni e i dati necessari a individuare le aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi, il decreto legislativo prevede le seguenti attività:

- l'elaborazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, da parte del Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione di uno **schema standardizzato** per l'effettuazione del censimento dei controlli. A tal fine, in data 1° ottobre 2024 lo schema predisposto è stato inviato dal Ministro per la pubblica amministrazione a Ministeri, Regioni (attraverso Conferenza Regioni e Province autonome), Province (tramite UPI) e Comuni (tramite ANCI);
- l'elaborazione, entro il 30 giugno 2025, da parte delle amministrazioni interessate di una **ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio** e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. La disposizione prevede altresì la trasmissione al Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione del rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.

La previsione di uno schema standardizzato risulta giustificato non solo dal ruolo di primo piano riconosciuto dal legislatore al censimento dei controlli, quale strumento informativo funzionale al principio di trasparenza e alla *compliance* della regolazione, ma anche per evitare il rischio di inadempimento dell'obbligo.

Si ricorda, infatti, che il censimento dei controlli era già stato introdotto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza), che all'articolo 25 prevedeva l'obbligo per le amministrazioni di mappare i procedimenti di controllo e di pubblicarne le relative informazioni nella sottosezione "Controlli sulle imprese" della sezione "Amministrazione trasparente". La disposizione, rimasta di fatto inattuata, è stata abrogata dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. decreto FOIA).

Per la definizione del contenuto dello schema standardizzato è stato seguito un approccio condiviso mediante l'interlocuzione con le amministrazioni titolari dei poteri di controllo.

Nel dettaglio, lo schema di censimento si compone delle seguenti nove sezioni informative:

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

1. **Area tematica di controllo**: individua l'interesse pubblico che giustifica la previsione di un'attività di controllo. Per organizzare il censimento intorno ad aree tematiche comuni, un menù a tendina individua – a titolo esemplificativo – le seguenti aree di interesse tematico: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori; qualità merceologica e lealtà commerciale; altro. La voce "altro" da indicare nel caso di non riconducibilità dell'attività di controllo a nessuna delle aree tematiche presenti, deve essere accompagnata dall'indicazione dell'area tematica nella sezione "note".
2. **Amministrazione competente**: individua l'amministrazione (o le amministrazioni in caso di pluralità di soggetti competenti) che ha (o hanno) la competenza a svolgere il controllo e, eventualmente, il soggetto esecutore. Andrebbe altresì specificato se il controllo è svolto su base territoriale.
3. **Riferimento normativo**: indica i riferimenti normativi che attribuiscono all'amministrazione il potere di controllo e che ne disciplinano la relativa attività. Serve a ricostruire il quadro normativo all'interno e sulla base del quale l'amministrazione controllante svolge la rispettiva attività.
4. **Attività di controllo**: indica in modo sintetico le fasi del controllo e le modalità mediante le quali lo stesso è effettuato.
5. **Soluzioni tecnologiche utilizzate**: indica gli strumenti tecnologici, ivi inclusi quelli di intelligenza artificiale impiegati, in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana (art. 9, c. 1 del d.lgs. n. 103), dalle amministrazioni controllanti per lo svolgimento del controllo. Serve a verificare l'esistenza di soluzioni tecnologiche già operative nonché l'ambito del loro impiego rispetto alle diverse fasi di svolgimento dell'attività di controllo.
6. **Adempimenti richiesti alle imprese in fase di controllo**: indica la tipologia di adempimenti che le imprese sono tenute ad osservare per rispettare la disciplina di riferimento che legittima il controllo.
7. **Obblighi e adempimenti degli operatori nello svolgimento dell'attività economica:** indica gli obblighi e gli adempimenti a cui gli operatori sono tenuti ai fini dell'esercizio dell'attività economica. È possibile fare riferimento a macrocategorie di adempimenti in funzione dell'obiettivo dei controlli (a mero titolo di esempio, con riferimento ai controlli in agricoltura, potranno essere riportati adempimenti di tracciabilità, di etichettatura, di produzione del prodotto, etc.).

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

8. **Durata media dell'attività di controllo:** indica la durata media dell'attività di controllo se determinata o determinabile. Serve a verificare il livello di intrusione dell'attività di controllo rispetto al normale svolgimento di attività economica.

9. **Note**: sezione aperta la cui compilazione è lasciata alla libertà delle amministrazioni per fornire ulteriori informazioni non indicate nelle sezioni precedenti.

Va infine rilevato che di fronte all'impegno richiesto alle pubbliche amministrazioni per rispettare gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 103, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha avviato una interlocuzione con ANCI al fine di definire moduli semplificati per il censimento da parte dei Comuni di piccole dimensioni (con un numero di abitanti inferiore a 5.000).

3. IL CENSIMENTO DEI CONTROLLI

Il presente paragrafo tiene conto del monitoraggio sul censimento dei controlli nella sottosezione "Controlli sulle attività economiche" della sezione "Amministrazione trasparente" effettuato sui siti istituzionali di Ministeri, Regioni, Arpa e CCIAA.

Dal punto di vista metodologico si rileva che, come esplicitato nella Premessa, il decreto non trova applicazione relativamente ai controlli conseguenti alla presentazione della SCIA o di domande finalizzate all'ottenimento di titoli autorizzatori, né di controlli attivati a seguito di presentazione di semplici comunicazioni. Tuttavia, dall'analisi dei censimenti pervenuti dalle diverse amministrazioni controllanti è emerso che un numero significativo di attività di controllo censite e descritte ricade proprio in questa categoria.

A fronte di questa rilevazione, si è ritenuto fondamentale non depurare i dati raccolti, bensì includere e analizzare tutte le informazioni fornite nei censimenti monitorati, a prescindere dalla loro stretta riconducibilità all'ambito di applicazione definito dal d.lgs. n. 103 del 2024 in ragione del carattere principalmente descrittivo e ricognitivo del censimento stesso. Ai fini della verifica delle aree di sovrapposizione, di tali attività si è dato conto pur rilevandone l'estraneità *stricto sensu* all'ambito applicativo del decreto.

All'esito dell'attività di analisi, valutazione e verifica dei dati pubblicati dalle amministrazioni sul sito istituzionale, è emerso quanto di seguito riportato.

a) *I Ministeri*

Degli undici Ministeri titolari di attività di controllo sulle attività economiche, sette hanno adempiuto all'obbligo della creazione della sottosezione "Controlli sulle attività economiche"

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". Sul piano contenutistico emerge quanto segue:

- Il **Ministero dell'interno** ha pubblicato le schede di rilevamento del censimento sul proprio sito istituzionale, alla Sezione "Amministrazione Trasparente", seguendo lo schema predisposto dal Dipartimento funzione fubblica.

 Si rinvengono sul sito quattro schede, riferite ai seguenti dipartimenti: Dipartimento della Pubblica sicurezza; Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile; Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie; Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

 Emergono tre filoni di controllo, tra loro complementari: a) i controlli di Pubblica Sicurezza (con articolazioni dell'arma dei Carabinieri, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale); b) i controlli di amministrazione generale esercitati dalle Prefetture – UTG; c) i controlli tecnico-specialistici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile (prevenzione incendi, sorveglianza del mercato dei prodotti, stabilimenti a rischio).

 1) **Dipartimento della Pubblica Sicurezza**.

 Per l'Arma dei Carabinieri – Comando Tutela Patrimonio Culturale sono state censite le seguenti attività di controllo:

 - verifiche su **musei, biblioteche, archivi e aree archeologiche;**
 - verifica presso **antiquari ed esercenti di commercio di opere d'arte**, volta ad accertare la regolarità delle compravendite e la corretta tenuta delle scritture obbligatorie. Gli adempimenti richiesti agli operatori economici riguardano in primo luogo la tenuta del registro degli affari (registro di carico e scarico delle opere), sul quale devono essere annotate tutte le transazioni, comprensive dei dati identificativi delle opere e delle generalità degli acquirenti o dei conferenti. In sede di controllo, gli antiquari devono esibire tale registro e la documentazione correlata alle transazioni;
 - controllo sugli **esercizi di vendita di armi e munizioni, sui depositi di esplosivi e sull'uso degli stessi**, in applicazione del T.U.L.P.S. (artt. 31 ss.) e della normativa speciale (d.lgs. 527/1992). Le imprese devono esibire licenze, registri di carico e scarico, nonché i documenti di provenienza e destinazione delle armi o esplosivi;
 - controlli su **esercizi commerciali e pubblici esercizi** (bar, ristoranti, locali di intrattenimento), sempre in applicazione del T.U.L.P.S. e delle leggi regionali. Gli adempimenti richiesti comprendono la SCIA, le autorizzazioni comunali, il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. In questo contesto si segnalano anche controlli congiunti in fiere e mercati (non antiquariali) per verificare sia la regolarità amministrativa sia i profili di sicurezza alimentare (legge 283/1962);
 - controllo in materia di **giochi e lotterie**, con riferimento alle norme sul gioco lecito e sulle autorizzazioni degli apparecchi da intrattenimento. Anche qui la cornice è il T.U.L.P.S., integrata da normative specifiche di settore. Le verifiche sono svolte in sinergia con le autorità locali e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - controlli riconducibili alla **protezione ambientale**, che riguardano sia attività commerciali connesse alla fauna e alla flora, sia impianti industriali caratterizzati dall'utilizzo di sostanze a rischio, sia la gestione di rifiuti e sottoprodotti. Un primo gruppo di attività concerne, in particolare, la tutela della **fauna e della** flora protetta, in applicazione della Convenzione CITES del 1973 e delle normative

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

europee collegate. Vengono riportati i controlli sugli **allevamenti, vivai e aziende** che commerciano esemplari di specie protette, sulle **imprese che trattano legname e derivati** (dove è richiesto il rispetto delle procedure di dovuta diligenza e la tracciabilità ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010), nonché sui **giardini zoologici privati,** sugli **esercizi di vendita di animali da compagnia**, sulle imprese che trattano **specie esotiche** e sugli **allevamenti di uccelli da richiamo**;

- i controlli sugli **impianti industriali caratterizzati dall'uso o dalla produzione di sostanze a rischio.** Sono riportati i controlli sui **produttori e gestori di gas fluorurati** e delle apparecchiature che li contengono, dove vengono richiesti certificati di idoneità dei siti, conformità delle etichette, schede di sicurezza, integrità dei sigilli e iscrizione al portale informatico nazionale dedicato;
- i controlli sugli **impianti che emanano radiazioni ionizzanti**, in cui è verificata la correttezza dei titoli autorizzativi, la gestione dei rifiuti derivanti da dismissioni e la documentazione che attesti l'assenza di contaminazione radiologica, oltre alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico. Analoghe verifiche sono riportate per **gli impianti che utilizzano sostanze pericolose**, con attenzione alla presenza dei provvedimenti autorizzativi necessari e al rispetto delle prescrizioni di settore, e per gli impianti che producono emissioni sonore, in cui è specificato l'uso di rilievi fonometrici;
- i controlli sulle imprese che trattano **fanghi da depurazione destinati all'agricoltura**, con l'obbligo di possedere le autorizzazioni e certificazioni pertinenti e di esibire i registri di applicazione dei fanghi, corredati da rapporti di prova sulla qualità dei fanghi e dei suoli interessati. Analogamente, sono censiti i controlli sulle imprese che gestiscono **terre e rocce da scavo**, con verifica della loro corretta classificazione e utilizzo come sottoprodotto. In questo caso l'adempimento richiesto consiste nella presentazione della comunicazione o del piano di utilizzo alle autorità competenti, nella corretta compilazione dei documenti di trasporto e nella comunicazione finale dell'avvenuto utilizzo.

Per la **Polizia Ferroviaria** sono state censite le seguenti attività di controllo**:**

- controlli su **depositi di materiali ferrosi e autodemolizioni** richiamando la disciplina ambientale e la cornice penalistica per la tutela dell'incolumità, con l'indicazione dell'uso di strumenti informatici e banche dati operative (es. SDI) a supporto;
- controllo **sui cantieri di lavoro in ambito ferroviario**, ricondotta all'area tematica della sicurezza pubblica. L'attività, svolta congiuntamente da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dall'Ispettorato territoriale del lavoro, dagli ispettori delle ASL e dal personale della Polizia Ferroviaria, si fonda su un quadro normativo ampio che comprende gli artt. 449–450 c.p. (delitti colposi contro la pubblica incolumità), il d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il D.P.R. 753/1980 relativo alla polizia, sicurezza ed esercizio delle ferrovie;

> Questa tipologia di attività svolta sui cantieri in ambito ferroviario mette in luce un'area di potenziale sovrapposizione con altri enti (ASL, Ispettorati del lavoro, imprese ferroviarie stesse), trattandosi di accertamenti che insistono su profili paralleli di sicurezza del lavoro e pubblica incolumità. La presenza di più soggetti nello stesso ambito, se non adeguatamente coordinata, rischia di generare duplicazioni e appesantimenti procedurali per le imprese coinvolte.

- controlli sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in ambito ferroviario. Si tratta delle verifiche sugli esercizi ubicati nelle stazioni o nelle aree di pertinenza ferroviaria, volte ad accertare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e degli obblighi amministrativi connessi all'attività di somministrazione. Gli adempimenti richiesti agli operatori economici riguardano la disponibilità e l'esibizione della SCIA , del manuale HACCP, degli attestati di formazione del personale addetto, nonché la conformità dell'etichettatura dei prodotti somministrati. Il censimento segnala che, in fase operativa, la Polizia Ferroviaria utilizza palmari con accesso alla banca dati SDI, a supporto delle verifiche.
-

> ❖ L'attività di controllo degli esercizi di somministrazione e bevande operanti in ambito ferroviario è svolta congiuntamente da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con la partecipazione delle ASL e della Polizia locale, configurandosi come un accertamento tipicamente inter-istituzionale, cosicché già nella descrizione delle amministrazioni coinvolte emerge il necessario coordinamento operativo. L'integrazione con ASL e Polizia locale mostra la presenza di sovrapposizioni fisiologiche, in cui la stessa impresa o lo stesso esercizio commerciale può essere

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

oggetto di controlli simultanei o ravvicinati da parte di più autorità, con esigenze di coordinamento e razionalizzazione in linea con le finalità del d.lgs. 103/2024.

Per la **Polizia Stradale** sono state censite le seguenti attività di controllo:

- controlli su **procedure di immatricolazione e revisione e su officine meccatroniche**, con richiamo a basi normative settoriali e impiego della banca dati MCTC. In entrambe le articolazioni si conferma l'uso di dotazioni digitali (palmari/PC, accesso a basi dati istituzionali), seppure con un livello di dettaglio non omogeneo tra le singole voci;
- controllo sulle **agenzie abilitate alle pratiche automobilistiche**, che sono soggette a verifiche sulla regolarità dei titoli autorizzativi, sull'attestato di idoneità professionale, sulla corretta gestione dei fascicoli elettronici e cartacei, nonché sulla tenuta dei registri prescritti. Le tecnologie utilizzate comprendono PC portatili e l'accesso alle banche dati MCTC, PRA, Camera di Commercio, SCNTT e SDI;
- controllo sulle **Officine di meccatronica** (**ex autoriparazione**): tali officine devono dimostrare l'iscrizione al registro artigiani, la presentazione della SCIA, la dotazione di attrezzature conformi ai d.m. 214/2017 e 446/2021, il rispetto delle prescrizioni antincendio e ambientali (d.lgs. 152/2006, MUD), nonché la conformità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

❖ Possibile interferenza del controllo sulle officine di meccatronica con altre materie: fede pubblica, sicurezza dei lavoratori, igiene e salute pubblica, protezione ambientale

- controllo sulle **attività di autodemolitori e trattamento veicoli fuori uso:** tali imprese devono essere iscritte alla CCIAA e all'Albo gestori ambientali, possedere titolo autorizzativo o SCIA, codice identificativo per il collegamento telematico con il CED, garantire la corretta distruzione di documenti e targhe secondo le circolari ACI–Motorizzazione e rispettare le prescrizioni ambientali sui rifiuti (compresi quelli pericolosi). Sono previsti inoltre obblighi di sicurezza sul lavoro e igiene;
- controllo sulle r**ivendite di veicoli**: L'attività è subordinata a iscrizione CCIAA, titolo autorizzativo/SCIA, licenza di pubblica sicurezza . ex art. 115 TULPS, corretta esposizione dei prezzi e della tabella operazioni, corretta gestione delle pratiche PRA (radiazioni, cancellazioni), oltre al rispetto delle prescrizioni antincendio, igienico-sanitarie e di sicurezza;
- **controllo sulle Aree di servizio autostradali**: I controlli riguardano le autorizzazioni all'esercizio e commerciali, la registrazione delle attività di somministrazione, il rispetto delle prescrizioni HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e di igiene degli alimenti, la corretta gestione dei rifiuti e l'osservanza delle norme ADR per il trasporto di merci pericolose;
- **controllo sulle Attività di somministrazione di alimenti e bevande**: la scheda prevede verifiche sul rispetto del manuale HACCP, sulla registrazione delle procedure di autocontrollo, sulla corretta preparazione e somministrazione degli alimenti, sulla pulizia dei locali e sulla gestione dei rifiuti;
- controlli su **Cantieri stradali**: Le imprese devono inviare comunicazioni preventive al Centro Operativo Autostradale (COA) con l'indicazione di localizzazione e tipologia del cantiere, adottare misure di sicurezza stradale e sul lavoro, garantire accesso solo a personale autorizzato, ottenere eventuali deroghe ex art. 176 Codice della strada e redigere il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
- controllo in materia di **Noleggio veicoli**: gli operatori sono soggetti a obblighi di iscrizione CCIAA, regolarità SCIA, comunicazione dei dati identificativi del noleggiatore, idoneità amministrativa dei veicoli, adozione di misure antincendio, rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e corrispondenza dei locali con quelli autorizzati;
- controllo sulle **Autorimesse**: sono previsti obblighi di iscrizione CCIAA, regolarità SCIA, annotazione delle date di ingresso e uscita dei veicoli, misure antincendio, rispetto della sicurezza sul lavoro e conformità dei locali.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

> ❖ La Polizia Stradale esercita un insieme di controlli molto articolato e ad alta intensità documentale, che si appoggia a un forte utilizzo di banche dati (MCTC, PRA, SCNTT, SDI, SiVeS). Le attività insistono su un'ampia gamma di profili: pubblica sicurezza, fede pubblica, igiene e salute pubblica, sicurezza dei lavoratori, protezione ambientale. È evidente la necessità di coordinamento con altre amministrazioni (Motorizzazione, Camere di Commercio, ASL, enti locali), per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

2) **Dipartimento per l'Amministrazione Generale e le Politiche del Personale (Prefetture – UTG).**

Per le Questure e le Prefetture sono state censite le seguenti attività di controllo:

- verifica dei requisiti degli **operatori economici nelle procedure di appalto** ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, con utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) e operatività sulla piattaforma MePA;
- controllo dedicata alle **armi e agli esplosivi**, copre l'intero ciclo di vita delle armi: dalla fabbricazione, al commercio, al porto e al trasporto, fino alla collezione o alla riparazione. Sono censite, ad esempio, le licenze di porto d'arma per difesa personale, uso caccia o tiro a volo, quelle per il trasporto annuale di armi sportive e perfino per la locazione o il comodato di armi destinate all'uso scenico. Ampio spazio è riservato anche alle autorizzazioni per la collezione di armi, siano esse comuni oppure antiche, artistiche o rare. Rilevante è pure la dimensione "industriale": vi rientrano la licenza di fabbricazione e commercio di armi comuni, quella per l'industria di riparazione e la certificazione di capacità tecnica richiesta per gli armaioli;
- Controllo relativo agli **esplosivi e alla pirotecnia**. La scheda richiama le licenze per fabbricare, detenere e depositare esplosivi di varie categorie, le autorizzazioni per il loro trasporto, importazione, esportazione e transito, nonché i titoli per l'impiego a scopo di studio o sperimentazione;
- Controllo sulla **vigilanza privata**. Qui sono riportate le istanze di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di investigazioni private, comprese quelle occasionali o transfrontaliere, nonché i procedimenti per il riconoscimento delle guardie particolari giurate (ad esempio a bordo di nave) e per l'iscrizione del personale addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo. Si tratta di attività che, pur formalmente incentrate sul rilascio o sul diniego di un titolo abilitativo, hanno natura sostanziale di **controllo sugli operatori economici** che intendono esercitare tali servizi.

> ❖ Il quadro complessivo che emerge è quello di un portafoglio esteso e variegato di procedimenti autorizzatori, che spaziano da materie ad alto impatto per la sicurezza nazionale, come armi ed esplosivi, fino ad ambiti più tipici della vita civile ed economica, come gli esercizi pubblici o le attività di spettacolo. Questa eterogeneità conferma il ruolo centrale delle Questure e delle Prefetture nel sistema dei controlli sulle imprese, ma evidenzia al tempo stesso potenziali sovrapposizioni con altri enti (Comuni, ASL, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Camere di Commercio), che concorrono a regolare le medesime attività per profili diversi.

3) Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Per i VVF sono state censite le seguenti attività di controllo:

- controlli sui **rischi industriali** viene richiamato il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (stabilimenti a rischio di incidente rilevante), con visite ispettive ordinarie/straordinarie e indicazione del termine legale di 4 mesi per il parere tecnico conclusivo che però attiene all'avvio dell'attività. Nella sorveglianza del **mercato dei prodotti da costruzione**, la scheda menziona controlli a campione/su segnalazione su prodotti soggetti a normativa di sicurezza e marcatura, con richiami al d.lgs. 16 giugno 2017 n. 106;
- Controlli sui procedimenti di **prevenzione incendi** ai sensi del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che ha riordinato la disciplina delle attività soggette ai controlli di sicurezza antincendio. In questa sezione rientrano, ad esempio, le valutazioni di progetto, le SCIA antincendio e i rinnovi periodici di conformità antincendio;

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

- **controlli su prodotti antincendio non coperti da norme europee armonizzate**. In assenza di standard comunitari, il Ministero dell'Interno – Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è competente a verificare e autorizzare l'impiego di questi prodotti, attraverso prove di laboratorio e valutazioni tecniche. L'obiettivo è garantire che materiali e dispositivi (ad esempio porte tagliafuoco, estintori o altri componenti) possano essere impiegati nelle attività soggette a controllo, pur in assenza di marcatura CE. Si tratta quindi di un'attività tecnica di omologazione nazionale, che rientra nelle funzioni di prevenzione e sicurezza del Corpo, e che genera oneri diretti per i produttori e importatori che vogliono immettere sul mercato tali beni.

- Il **Ministero dell'economia e delle finanze** ha effettuato un censimento distinto per i seguenti quattro dipartimenti (dell'Economia; della Ragioneria generale dello Stato; delle Finanze; dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi)[3].

 La scheda del Dipartimento dell'Economia – Direzione I riporta i controlli effettuati dal sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in base alla legge 13 luglio 1966, n. 559 e s.m.i. Sulla base di quanto emerge dalla predetta scheda si tratta di attività di controllo riconducibile all'area tematica della fede pubblica, svolta sul fabbisogno e sulla produzione di monete, carte valori e stampati comuni, oltre che sulla rispettiva attività contabile.

 Nel rappresentare, tra le soluzioni tecnologiche utilizzate, l'uso di applicativi interni all'Amministrazione, l'attività di controllo, avente una durata continuativa, prevede l'esibizione e consegna del materiale, l'accesso del personale nei luoghi adibiti alla coniazione delle monete e al loro stoccaggio nonché un controllo documentale.

 Le schede dei residui Dipartimenti riportano i controlli effettuati ai sensi degli artt. 94, 95, 99, 100 e 106 del Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023) per la verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico nonché per la verifica delle certificazioni SOA e ISO.

 Nel censimento del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi vengono altresì richiamati i controlli effettuati in base al d.lgs. 81/2008, e al D.P.R. 445/2000 nonché in base alla legge 68/1999.

- Il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

 Il MASE ha pubblicato le schede di rilevamento del censimento sul proprio sito istituzionale, alla Sezione "Amministrazione Trasparente", seguendo lo schema predisposto dal Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione.

[3] Il censimento pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze ha ad oggetto controlli che per lo più esulano dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 103 del 2024 facendo principalmente riferimento a quelli svolti nell'ambito delle procedure degli appalti. Se ne dà comunque atto ai fini della completezza della trattazione.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Nella scheda pubblicata, il Ministero ha precisato di svolgere le funzioni di autorità di vigilanza per i settori di cui all'Allegato V al d.lgs. 157/2022, ricondotti alla materia della protezione ambientale che di seguito si riportano:

1. Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; 2. Equipaggiamento marittimo; 3. Sostanze chimiche; 4. Imballaggi e rifiuti di imballaggio; 5. Benzina e diesel; 6. Veicoli fuori uso; 7. Inquinanti organici persistenti; 8. Solventi organici; 9. Sostanze che riducono lo strato di ozono; 10. Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE); 11. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 12. Gas fluorurati a effetto serra; 13. Mercurio; 14. Vetro cristallo; 15. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Rohs; 16. Prodotti connessi all'energia - progettazione ecocompatibile; 17. Prodotti connessi all'energia - etichettatura energetica; 18. Nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi; 19. Pile e accumulatori.

Sulla base di quanto riferito nella scheda, si tratta di controlli "*visivo-formali, documentali e fisici (tramite prove di laboratorio) sui prodotti del mercato unico europeo"*. Viene altresì precisato che i predetti controlli "*si riferiscono ai prodotti immessi sul mercato unico, non riguardando altresì le attività delle imprese*". La durata dei predetti controlli non è predeterminata e, quanto alle modalità di svolgimento, l'impresa è chiamata a fornire i necessari chiarimenti richiesti nonché la documentazione volta a dimostrare la conformità del prodotto alle norme di settore rispettivamente applicabili.

Il censimento menziona anche verifiche sugli obblighi specifici per i fornitori di combustibili ed energia elettrica, incluse relazioni annuali sulle emissioni di gas serra e il rispetto di target di riduzione delle emissioni. Inoltre, si evidenziano controlli annuali sull'immissione di vettori energetici rinnovabili e sulle iscrizioni nel registro degli operatori.

Nel complesso, il materiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sembra fare emergere l'eterogeneità degli ambiti in cui svolte i descritti controlli che tuttavia non vengono specificamente illustrati nella scheda pubblicata sul sito istituzionale.

Sempre in ambito ambientale, particolare focus è stato dedicato ai controlli svolti dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). Si rileva che le ARPA, che hanno tutte pubblicato sul proprio sito istituzionale il relativo censimento, effettuano una pluralità di controlli molti dei quali, anche su delega, sulla base di una programmazione coordinata con ISPRA, nonché sulla base di Convenzioni sottoscritte con l'allora MiTE. Si tratta di controlli

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

ambientali svolti in qualità di amministrazione tecnica che coprono vari settori: dalla qualità dell'aria, a quella delle acque, dai rifiuti, al rumore e ai campi elettromagnetici.

Una parte di controlli riguarda gli impianti di **End of Waste** (EoW), ossia i controlli effettuati sugli impianti che effettuano processi di recupero dei rifiuti, per i quali l'Agenzia regionale effettua controlli a campione, in contraddittorio con l'interessato, per verificare la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, gli atti autorizzatori rilasciati nonché le condizioni di cui all'art. 184 *ter*, comma 1 del d.lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto. Per quanto riguarda l'utilizzo di soluzioni tecnologiche, il censimento rileva l'utilizzo di dell'applicativo ORSO (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per la verifica dei quantitativi dei rifiuti prodotti e gestiti negli anni precedenti a quello della visita ispettiva.

Ulteriori controlli hanno ad oggetto:

- **le installazioni industriali –** comprese quelle zootecniche e le discariche di rifiuti – per le quali è adottata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'art. 29 *decies* del d.lgs. 152/2006. Per questi controlli alcune Regioni si avvalgono di banche dati e piattaforme digitali (ad esempio la banca dati SIVI Sistema Informativo Veterinario Integrato della Lombardia);
- **le installazioni e/o gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e in acqua, dotate di autorizzazione unica ambientale (AUA)** rilasciata ai sensi del d.P.R. 59/2013. La base giuridica per tali controlli è l'art. 269, comma 9 del d.lgs. 152/2006 e, più nello specifico, riferisce l'ARPA che tali controlli, effettuati a campione o su richiesta da parte degli enti interessati;
- **gli interventi di bonifica,** di messa in sicurezza permanente e operativa, nonché di conformità degli stessi al progetto approvato. La base giuridica di tale controllo si rinviene nell'art. 248 del d.lgs. 152 del 2006 e quest'ultimo ha ad oggetto la verifica della conformità degli interventi di bonifica che culminano in una relazione funzionale al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia;
- **le aree sottoposte al controllo di un gestore,** nelle quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. Si tratta dei controlli disciplinati dal d.lgs. 105/2015 e, in particolare, vengono in rilievo le visite ispettive volte a verificare il rispetto delle indicazioni fornite nel predetto decreto;
- **sulla gestione delle terre e rocce da scavo,** ai sensi del d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo**.**

Controlli a supporto delle amministrazioni comunali sono quelli svolti dalle ARPA in materia di:

- **inquinamento acustico (**art. 15 l.r. 13/2001; art. 6 della legge quadro n. 447/1995), per il quale si avvale di fonometri con dedicati software di acquisizione e gestione dati (durata del controllo non superiore ad un giorno);
- **campi elettromagnetici a radiofrequenza generati da impianti di telecomunicazioni (**art. 14 della legge 36/2001 e art.11 della l.r. 36/2001, per il quale si avvale di strumentazione dedicata software EMLAB).

- Il **Ministero della Salute** ha inviato un censimento riferito all'area tematica igiene e salute pubblica nell'ambito del quale è stata individuata una serie articolata di funzioni di controllo e vigilanza, fondata su diversi specifici riferimenti normativi. Un primo settore di intervento

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

riguarda i **broker di medicinali**, la cui attività è regolata dall'art. 112 *ter* del d.lgs. 219/2006. La competenza in materia è affidata al Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale già incardinata presso l'AIFA; un ulteriore ambito riguarda il monitoraggio degli **Organismi Notificati per i dispositivi medici**, disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/745 e dal d.lgs. 137/2022. A questo si affiancano gli accertamenti correlati alla sorveglianza del mercato sui dispositivi medici e sui diagnostici in vitro, previsti dagli artt. 4, 19 e 20 del d.lgs. 137/2022, in combinato con il Regolamento (UE) 2017/746. Sempre nel campo dei dispositivi medici, il Ministero effettua **ispezioni sugli operatori economici** – fabbricanti, importatori e distributori – sulla base del Regolamento (UE) 2017/745 e del d.lgs. 137/2022. Altre forme di vigilanza riguardano le **officine autorizzate alla produzione di sostanze attive** (art. 6 d.P.R. 392/1998) e la conformità dei presidi medico-chirurgici (art. 7 dello stesso decreto). Il Ministero è inoltre competente per il **controllo dei biocidi**, come previsto dal decreto Ministero salute 10 ottobre 2017 (art. 2, c.1, lett. a), e per la verifica della documentazione informativa dei prodotti, disciplinata dallo stesso decreto ministeriale (art. 4, c.1, lett. a). A completare il quadro rientra la verifica della **conformità dei prodotti cosmetici**, sulla base dell'art. 7, c.1, del medesimo decreto ministeriale.

- Il **Ministero della difesa** ha inviato un censimento sui controlli effettuati dall'Arma dei carabinieri. Un primo gruppo di competenze riguarda il settore dei beni culturali e del patrimonio. In questo ambito rientrano le **verifiche sulla sicurezza di musei**, biblioteche e archivi (disciplinate dal decreto 5 marzo 1992 del MiC), i controlli sulle aree archeologiche (artt. 89 e 175 del d.lgs. 42/2004), nonché quelli relativi alle aree sottoposte a vincoli paesaggistici (art. 146 e seguenti dello stesso decreto).

 Un'attenzione specifica è inoltre rivolta agli **esercizi antiquariali e ai mercati e fiere antiquariali**, la cui disciplina si fonda sia sul T.U.L.P.S. (artt. 115, 120, 128) sia sul Codice dei beni culturali (artt. 204 e seguenti del d.lgs. 42/2004). In questi ultimi casi viene segnalato l'impiego della banca dati Leonardo quale strumento digitale di supporto, a differenza di altre attività dove non emergono soluzioni tecnologiche.

 Un secondo ambito di intervento riguarda il **settore del lavoro e della sicurezza**. Qui il Ministero della Difesa figura impegnato nel contrasto alle violazioni in materia di lavoro e immigrazione, sulla base degli artt. 12 e 22 del d.lgs. 286/1998 e di altre disposizioni settoriali, e nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, regolata dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs. 149/2015.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Un'area di particolare rilievo è poi quella della **sicurezza alimentare e delle filiere agroalimentari.** Le competenze attribuite in questo campo appaiono estremamente ampie: dalle ispezioni relative agli alimenti e bevande, previste dall'art. 5 della legge 283/1962 (attività per le quali sono indicate anche altre amministrazioni come il Ministero della Salute, le ASL, le agenzie regionali e i NAS), fino alla rintracciabilità alimentare (Reg. CE 178/2002), all'igiene dei prodotti alimentari (Reg. CE 852/2004), all'informazione e all'etichettatura (Reg. UE 1169/2011) e alla relativa disciplina sanzionatoria (d.lgs. 231/2017). Si aggiungono inoltre i controlli presso aziende e imprese di produzione alimentare, regolati rispettivamente dal d.lgs. 27/2021, che dà attuazione al Reg. UE 625/2017. Infine, il Ministero risulta coinvolto anche in ambito farmaceutico, con attività mirate a garantire in maniera continuativa un rapporto beneficio/rischio favorevole dei medicinali, sulla base del d.lgs. 219/2006.
In sintesi, le attività del Ministero della Difesa risultano molto eterogenee, spaziando dai beni culturali alla sicurezza sul lavoro, dall'agroalimentare al farmaceutico, con inevitabili aree di sovrapposizione rispetto ad altri ministeri. La descrizione non standardizzata delle attività, priva di un vocabolario uniforme, rende difficile distinguere controlli generici da quelli specifici e individuarne duplicazioni. L'uso di soluzioni digitali è quasi assente, con la sola eccezione virtuosa della banca dati Leonardo per il contrasto al traffico di opere d'arte.

- Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT**) ha inviato un censimento sui controlli di competenza che risultano concentrati quasi esclusivamente nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione. Le attività comprendono **verifiche su servizi di comunicazione elettronica, call center, apparecchiature radio, impianti TLC e banche dati delle reti**, includendo anche la vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sulla costruzione degli impianti. Il quadro normativo di riferimento è ampio e stratificato: dal d.lgs. 259/2003 al d.lgs. 128/2016, passando per l'art. 24*bis* del d.l. 83/2012, fino ai decreti ministeriali e alle delibere AGCOM. La struttura interna appare specializzata: due direzioni – la Direzione generale per le telecomunicazioni (TEL) e la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali (STEV) – si dividono le funzioni autorizzative e quelle di vigilanza tecnica. A differenza di quanto rilevato in Ministero della Salute e Ministero della Difesa, qui non emerge una marcata eterogeneità di materie, ma piuttosto una forte specializzazione settoriale.

- Il **Ministero dei trasporti** (MIT) ha inviato un censimento sui controlli di propria competenza articolato in più settori, ciascuno caratterizzato da specifici adempimenti normativi e

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

operativi. Nel comparto dell'**autotrasporto merci e viaggiatori**, i controlli riguardano la regolarità amministrativa e contabile delle imprese, l'iscrizione all'albo e il rispetto dei requisiti fiscali e contributivi. La normativa di riferimento è rappresentata dal d.lgs. 123/2011 e dal d.l. 451/1998, convertito nella l. 5/1999. L'attività si avvale di diverse banche dati – INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, BDNA – integrate con il portale MIT e con i sistemi informativi camerali (Telemaco). Alle imprese è richiesto di fornire dati istruttori e autocertificazioni, mentre gli operatori devono mantenere costantemente i requisiti fiscali e contributivi. Secondo quanto riportato nel censimento, i tempi medi di conclusione dei controlli variano dai 15 ai 90 giorni. Per il settore navale, le verifiche si concentrano sia sull'esame delle dichiarazioni presentate dalle imprese sia su ispezioni in loco, che interessano cantieristica e attività marittime. La disciplina è fissata dalla l. 234/1989 e dal decreto ministeriale 280/1992. In questo caso la digitalizzazione si limita a una pagina web dedicata, mentre gli adempimenti delle imprese consistono nella trasmissione dei documenti previsti. Gli operatori sono vincolati al rispetto di specifici obblighi tecnici, con controlli che, sul piano operativo, hanno una durata contenuta (circa 24 ore per la visita ispettiva). Nel campo del trasporto pubblico locale (TPL), il MIT interviene con controlli mirati al rilascio del nulla osta tecnico per la sicurezza, secondo le previsioni del d.P.R. 753/1980. Nella documentazione analizzata, però, non risultano indicate soluzioni digitali, né sono chiariti adempimenti e obblighi specifici delle imprese, né i tempi medi di espletamento.

In sintesi, dall'analisi del censimento che riguarda principalmente il settore dell'autotrasporto, navale e TPL, emerge l'utilizzo di differenti strumenti digitali (più banche dati e portali) per le quali sarebbe utile approfondire l'interoperabilità e il livello di automazione, nonché eventuali forme di coordinamento con le banche dati utilizzate da altre amministrazioni (ad esempio INPS, INAIL, Agenzia Entrate).

b) ***Le Regioni***

Per quanto concerne le **amministrazioni regionali** e le Province autonome di Trento e Bolzano, tutte hanno adempiuto sia all'obbligo di creazione della sottosezione "Controlli sulle attività economiche" nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", sia a quello di pubblicazione del censimento. La vocazione generalista delle competenze affidate alle regioni emerge dalla lettura dei censimenti e, in particolare, dalla pluralità di aree tematiche a cui riferiscono i controlli da esse svolti che vanno dall'agricoltura, alla tutela della fede pubblica, alla protezione ambientale, alla sicurezza dei lavoratori. I controlli svolti per verificare la conformità delle imprese alle normative e per garantire il rispetto degli obiettivi di policy regionale, spesso in collaborazione con altri enti come

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

le ASL, l'INAIL e gli enti ambientali, possano essere di diversa natura, includendo verifiche documentali e ispezioni in loco per accertare il rispetto delle leggi in vari settori.

Le tipologie di controlli variano da quelli di conformità, in cui le Regioni verificano che le imprese rispettano le leggi e i regolamenti, ai controlli ambientali, in cui sono attuati i piani di ispezione ambientale per verificare l'impatto delle attività industriali e assicurare la conformità alle normative. Dalla lettura dei censimenti, si evince una rilevanza dei controlli di natura documentale, che si basano sulla verifica della documentazione prodotta dall'impresa, a monte delle attività ispettive e dei relativi sopralluoghi, con accertamenti condotti in loco per raccogliere dati e informazioni sul campo.

- Dalla lettura dei censimenti regionali emerge la sinergia tra i controlli svolti dalle Regioni con quelli svolti da altri enti, in particolare con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), che effettuano ispezioni per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro; con l'INAIL, nell'attività di vigilanza per la sicurezza sul lavoro; con l'Ispettorato del Lavoro (INL), nelle attività ispettive in materia di lavoro, nonché con l'ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale), nell'attività di controllo ambientale a livello regionale; e infine con l'Arma dei Carabinieri- Comando Unità Forestali.

I settori di controllo maggiormente rilevanti risultano essere quelli **ambientali e in materia di agricoltura** dove la disciplina si rinviene per lo più in fonti di matrice europea. In molte occasioni (ad esempio per l'agricoltura biologica) le regioni effettuano una vigilanza di secondo livello sugli organismi di controllo autorizzati dal MASAF, che si concretizza in verifiche documentali e sopralluoghi. Nel settore forestale e vivaistico sono previsti controlli amministrativi e sopralluoghi per l'iscrizione all'albo delle imprese forestali e al registro vivaisti. Parte delle attività è demandata ai Carabinieri forestali, in virtù di convenzioni con la Regione. Gli operatori devono dimostrare regolarità contributiva, disponibilità di strutture idonee, licenze vivaistiche e rispetto delle prescrizioni boschive (incluse cauzioni e compensazioni).

Il settore **fitosanitario** si distingue per i controlli sugli organismi vegetali e sulle produzioni agricole, con sopralluoghi e campionamenti regolati dal Reg. UE 2016/2031 e dal Reg. UE 2017/625. Ad essi si affiancano le verifiche sul RUOP (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) e sul passaporto delle piante, con controlli annuali documentali e ispettivi, supportati da check-list di tracciabilità e dall'obbligo di registri. Gli operatori sono tenuti a garantire tracciabilità, notifiche di organismi nocivi, regolarità documentale e pagamento di diritti annuali.

In materia **ambientale**, un'area rilevante è quella legata alla direttiva nitrati (91/676/CE). I controlli, sia tecnico-amministrativi che in sopralluogo, verificano l'uso agronomico degli effluenti zootecnici e il rispetto delle norme regionali. Essi si basano su banche dati agricole e comunicazioni, con controlli annuali a campione presso le aziende. Il settore zootecnia e sanità animale è presidiato da verifiche sui requisiti strutturali, igienico-sanitari e genealogici delle produzioni animali, condotte anche tramite le ASL, con l'ausilio della Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDN).

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Emergono, altresì, i seguenti ulteriori settori di controllo di competenza regionale:

- **Turismo e strutture ricettive**, in relazione al quale i controlli riguardano i requisiti delle agenzie di viaggio (direttore tecnico, idoneità dei locali, assicurazione) e la classificazione delle strutture alberghiere con le relative dotazioni minime;
- **Politiche del lavoro e formazione**, dove i controlli si concentrano sull'accreditamento dei soggetti che erogano servizi al lavoro e sulla verifica della regolarità degli attestati. Qui sono in uso piattaforme regionali (ad esempio per la Regione Liguria ALFA) per la gestione telematica delle istanze;
- **Certificazione energetica** (APE), settore disciplinato da normativa sia nazionale (DM 26/6/2015) che regionale, con controlli a campione sugli attestati di prestazione energetica rilasciati dai certificatori, tramite banca dati.
- **Cave e miniere**. In questo settore si evidenzia, quale particolare ambito trasversale, quello della sicurezza sul lavoro nelle attività estrattive, regolato dal d.P.R. n. 128 del 1959, dal d.lgs. n. 624 del 1996 e dal d.lgs. n. 81 del 2008. I controlli riguardano ispezioni periodiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in cave e miniere, la verifica delle attrezzature, nonché la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia necessarie per i titoli autorizzativi.

c) *Altri enti: le CCIAA*

Un focus particolare è stato dedicato alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Dal monitoraggio svolto sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del censimento, emerge che delle 62[4] CCIAA esistenti, circa il 34% hanno adempiuto all'obbligo della creazione della sottosezione "Controlli sulle attività economiche" nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", mentre circa il 43,5 % mantiene ancora la sottosezione "Controlli sulle imprese". In alcuni casi, seppur non è stata cambiata la nomenclatura della sottosezione, il suo contenuto fa riferimento al censimento ex art. 23 *bis* del d.lgs. 33/2013 "sulle attività economiche" e non a quello "sulle imprese".

Sul piano contenutistico si rileva che per le attività economiche il censimento è stato predisposto sulla base dello schema standardizzato di cui al comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 103indicando, in modo identico per tutte le CIAA che hanno ottemperato all'obbligo, attività di controllo aventi principalmente ad oggetto il settore della tutela della fede pubblica.. Dalla lettura di queste schede si rileva, ad esempio, che le CCIAA effettuano controlli di tre tipi:

[4] Agrigento, Alessandria-Asti, Arezzo-Siena, Bari, Basilicata (Matera-Potenza), Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia , Brindisi-Taranto, Cagliari-Oristano ,Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Chieti - Pescara ,,Como-Lecco, Cosenza, Cremona - Mantova – Pavia, Cuneo, Emilia (Parma-Piacenza-Reggio Emilia), Ferrara-Ravenna, Firenze, Foggia, Frosinone- Latina, Genova, Gran Sasso D'italia (L'aquila-Teramo), Irpinia-Sannio (Avellino-Benevento), Lecce, Marche (Ancona-Ascoli Piceno-Fermo-Macerata-Pesaro Urbino), Maremma e Tirreno (Grosseto-Livorno), Messina, Milano Monzabrianza Lodi, Modena, Molise (Campobasso e Isernia), Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte (Biella-Novara-Vercelli-Verbania), Napoli, Nuoro, Padova, Palermo Ed Enna, Pistoia - Prato Pordenone- Udine, Reggio Calabria, Rieti – Viterbo, Riviere Di Liguria (Imperia-Savona-La Spezia), Roma, Romagna (Forlì Cesena-Rimini) , Salerno , Sassari, Sondrio, Sud Est Sicilia (Catania-Ragusa-Siracusa), Torino, Toscana Nord Ovest (Lucca- Massa Carrara-Pisa), Trapani, Trento,Treviso – Belluno, Umbria (Perugia-Terni), Valdostana, Varese, Venezia Giulia (Gorizia-Trieste), Venezia Rovigo Delta Lagunare, Verona, Vicenza.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

- visivo/formale tramite l'esame dell'aspetto esteriore e della documentazione a corredo dei prodotti e dei loro imballaggi, ivi comprese marcature ed iscrizioni obbligatorie;
- documentale tramite l'esame e acquisizione di documenti;
- tramite il possesso dei requisiti prestazionali e del corretto funzionamento degli strumenti,
- tramite il prelievo di campioni per l'effettuazione degli esami di laboratorio.

In merito ai settori di controllo, è possibile ricondurli alle seguenti tre macro-categorie:

1. Controllo sulla **sicurezza e conformità dei prodotti.** Le CCIAA effettuano controlli sulla conformità alle leggi vigenti dei seguenti prodotti:

- **giocattoli** rispetto al d.lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011) o al d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011);
- **prodotti elettrici/elettronici** rispetto alla legge 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico e al d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194 relativo alla compatibilità elettromagnetica;
- **dispositivi di protezione individuale di prima categoria** rispetto al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475;
- **prodotti tessili** rispetto alla legge 26 novembre 1973, n. 883, al d.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, al d.lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dall'8 maggio 2012, al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27settembre 2011, tutti concernenti la denominazione delle fibre tessili e l'etichettatura di composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- **calzature** rispetto al D.M. 11 aprile 1996 relativo all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature e alla l. 14 gennaio 2013, n. 8;
- **prodotti generici** non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza rispetto alla Parte IV Titolo I del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo";
- **prodotti che abbiano un impatto sul consumo di energia durante l'uso**, rispetto al d. lgs. 28 giugno 2012, n. 104, in materia di etichettatura e informazioni sul consumo di energia.

2. Controlli nell'ambito della **Metrologia legale.** Le CCIAA effettuano attività di sorveglianza e vigilanza sugli **strumenti di misura soggetti alla metrologia legale** disciplinati dal D.M. 21 aprile 2017, n. 93 "*Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea*". Si tratta di controlli che, in alcuni casi, vengono svolti prima che tali strumenti di misura vengano immessi sul mercato, essendo finalizzati ad accertare la loro conformità alle norme metrologiche pertinenti e la regolarità dei relativi sigilli con cui devono essere contrassegnati. In altri casi, invece, i controlli vengono svolti successivamente alla messa in esercizio degli strumenti di misura soggetti alla metrologia legale per verificare – in modo periodico e/o casuale – se essi riportano i bolli di verificazione, se conservano i c.d. "errori massimi tollerati" e, più in generale, il rispetto della normativa relativa al corretto utilizzo dello strumento. Rientrano in questa macrocategoria i seguenti controlli:
 - controlli sulle **imprese che svolgono la fabbricazione in "regime di conformità metrologica**";
 - controlli presso **utenti metrici e laboratori** che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura legali compresa la verifica del manuale del sistema di qualità e delle procedure;
 - attività di sorveglianza e controllo su **strumenti di misura legali in servizio**;
 - vigilanza sugli strumenti di cui alla direttiva 2004/22/CE recepita con il d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 relativi alla **misurazione dell'energia come contatori d'acqua, gas, energia elettrica e calore** (c.d. strumenti MID-Measuring Instruments Directive);
 - controlli sulle imprese **assegnatarie del marchio di identificazione per metalli preziosi**, in ragione della fabbricazione, importazione o commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso, ovvero allo stato di materie prime e/o semilavorati;

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

- sorveglianza sui **centri tecnici dei tachigrafi digitali e/o analogici**, ossia dei centri abilitati all'esecuzione delle operazioni di montaggio, riparazione, calibrazione e revisione delle apparecchiature installate nei veicoli adibiti al trasporto terrestre di merci o persone, allo scopo di registrare le informazioni di sicurezza necessarie (la velocità, le distanze percorse, le soste etc.);
- sorveglianza sulle **imprese che producono merci in preimballaggi** o preconfezionano prodotti in recipienti chiusi e sigillati.

3. Ulteriori controlli **a tutela del consumatore.** Le CCIAA effettuano i seguenti ulteriori controlli, tra cui:

- **Manifestazioni a premio.** Per il regolare svolgimento della procedura delle manifestazioni a premio, ossia le iniziative commerciali consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte o marchi o la vendita di prodotti/servizi, è necessario che ogni fase dell'assegnazione dei premi sia effettuata alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale;
- **Magazzini generali.** Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza, effettuando ispezioni ai magazzini presenti sul territorio di propria competenza, verificandone i depositi ed esaminandone i libri, i registri, gli atti e i documenti relativi all'attività.

4. LA RICOGNIZIONE DEI CONTROLLI

L'articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 103 del 2024 prevede che, entro il 30 giugno 2025, le amministrazioni interessate predispongano una **ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio** e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati.

In merito si evidenzia che al Dipartimento sono pervenute 36 ricognizioni dei controlli, così suddivise: 29 CCIAA, la Regione Liguria, 2 Uffici d'ambito, Ispra, Arpa Lombardia, e il Comune di Ancona che si allegano al presente documento e di seguito vengono analizzate nel dettaglio.

Tab. I: Elenco delle amministrazioni che hanno inviato al Dipartimento la ricognizione sullo stato dei controlli

CCIAA	Alessandria_Asti		Verona
	Arezzo_Siena		Vicenza
	Bari	Altre amministrazioni	Città metropolitana Milano_Ufficio d'ambito
	Basilicata		Provincia Cremona_Ufficio d'ambito
	Brindisi_Taranto		Ispra
	Caserta		Arpa Lombardia
	Chieti_Pescara		Comune di Ancona
	Como_Lecco		Regione Liguria
	Cuneo		
	Foggia		
	Forlì_Cesena		
	Frosinone_Latina		
	Irpinia_Sanno		
	Maremma_Tirreno		
	Molise		
	Monterosa_Biella		
	Monterosa_Novara		
	Monterosa_Vercelli		
	Monterosa_Verbano		
	Nuoro		
	Pistoia_Prato		
	Roma		
	Salerno		
	Sassari		
	Toscana nord ovest		

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

	Trapani		
	Treviso_Belluno		

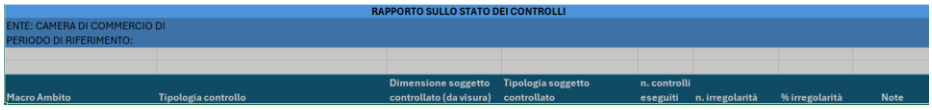
- Con riferimento alle **CCIAA**, va innanzitutto rilevata l'omogeneità del formato utilizzato denominato "Rapporto sullo stato dei controlli"[5] che distingue le informazioni indicando, non solo i dati quantitativi sul numero dei controlli svolti e sulle irregolarità riscontrate, come richiesto dal comma 2 dell'articolo 2, ma anche le informazioni relative all'ambito di riferimento dei controlli svolti e alla loro tipologia (tab. 2).

 Nonostante la fisiologica difformità nel livello di approfondimento dei rapporti presentati, l'utilizzo di un formato comune non solo ha consentito di facilitare la lettura dei dati, ma anche di effettuare alcune valutazioni di sintesi di tipo trasversale, a partire dagli ambiti regolatori nell'ambito dei quali le CCIAA effettuano i controlli.

 Al riguardo si rileva che le Camere di Commercio svolgono funzioni di vigilanza e controllo del mercato e su specifici settori produttivi le cui competenze derivano, in parte da disposizioni di legge – si veda in generale la l. 29 dicembre 1993, n. 580 (riordino delle Camere di Commercio) e il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che ha trasferito alle Camere di commercio molte delle funzioni ispettive esercitate in precedenza dai c.d. UU.PP.I.C.A. (Uffici Provinciali del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato); in parte, da deleghe o accordi di collaborazione con alcuni Ministeri (in particolare il Ministero delle imprese e del made in Italy). Si tratta di controlli finalizzati a garantire un mercato trasparente e sicuro, tutelando sia le imprese che i consumatori attraverso la verifica della conformità dei prodotti alle normative, l'attività informativa e sanzionatoria e la promozione di una concorrenza leale.

 Queste finalità si riscontrano dalla lettura delle principali materie (macro ambiti) nelle quali le Camere di commercio esercitano il controllo, che il formato utilizzato riconduce, secondo un percorso di scelta guidato con un menu a tendina, alle seguenti: Tachigrafi; Sicurezza ed etichettatura prodotti; Manifestazioni a premio; Metalli preziosi; Emissioni CO2; Metrologia legale; Altro. Per ciascun ambito sono poi individuate le diverse tipologie di controllo che possono essere svolte.

[5] Tab.II: griglia di analisi utilizzata dalle CCIAA



RAPPORTO SULLO STATO DEI CONTROLLI							
ENTE: CAMERA DI COMMERCIO DI							
PERIODO DI RIFERIMENTO:							
Macro Ambito	Tipologia controllo	Dimensione soggetto controllato (da visura)	Tipologia soggetto controllato	n. controlli eseguiti	n. irregolarità	% irregolarità	Note

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Tab. III: Elenco delle tipologie di controllo indicate dalle CCIAA

Tachigrafi	sorveglianza sui centri tecnici che operano sui tachigrafi
Sicurezza ed etichettatura prodotti	vigilanza su sicurezza e conformità dei giocattoli
	vigilanza su sicurezza e conformità dei prodotti elettrici
	vigilanza su sicurezza e conformità dei DPI (dispositivi di protezione individuali)
	vigilanza su progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
	vigilanza su etichettatura prodotti tessili
	vigilanza su etichettatura prodotti calzaturieri
	vigilanza su etichettatura efficienza energetica prodotti connessi all'energia
	vigilanza su sicurezza e conformità prodotti generici
	sorveglianza su produzione, importazione, vendita dei preimballaggi
	vigilanza sui magazzini generali
Manifestazioni a premio*	
Metalli preziosi	vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi
Emissioni CO2	sorveglianza su informazione emissioni CO2 autovetture
Metrologia legale	controlli casuali su strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale
	controlli in contraddittorio su strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale sorveglianza o vigilanza relativa alle unità di misura
	vigilanza del mercato su strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale
	vigilanza sugli organismi di verificazione periodica
	vigilanza sulla corretta applicazione del DM 93/2017
	verifica prima strumenti di misura con approvazione nazionale
*La Camera di Commercio può intervenire, a richiesta, nei concorsi a premio ("concorsi") nelle fasi di individuazione dei vincitori, assegnazione dei premi e chiusura del concorso, con relativo onere economico a carico dei soggetti promotori; tali operazioni devono, infatti, essere svolte alla presenza di un Notaio o del funzionario camerale Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, o di suo delegato	

Informazioni ulteriori sono fornite sul soggetto controllato che viene indicato scegliendo tra le seguenti sette alternative: titolare strumento di misura; fabbricante; distributore; importatore; centro tecnico; titolare marchio metalli preziosi; altro.

In merito alla ricognizione, preliminarmente si rileva che mentre alcune CCIAA hanno inviato un rapporto per ogni anno di riferimento del triennio 2022-2024 (ad esempio Alessandria-Asti; Arezzo-Siena; Foggia; Maremma-Tirreno;), la maggior parte ha inviato un rapporto con una ricognizione complessivamente riferita al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 (ad esempio: Chieti-Pescara; Basilicata; Como-lecco; Cuneo; Frosinone-Latina; Irpinia- Sannio; Caserta; Monterosa-Biella; Monterosa-Vercelli; Monterosa-Novara; Monterosa-Verbano; Nuoro; Pistoia-Prato; Roma). Le CCIAA di Brindisi e Taranto hanno invece presentato dati dal 1/1/2022 al 29/02/2024 in ragione della nascita di unico plesso camerale Brindisi-Taranto a partire da marzo 2024.

Spostandoci sul piano dei dati quantitativi, va innanzitutto rilevata la classificazione delle imprese controllate sulla base della loro dimensione parametrata al numero dei dipendenti[6] .

[6] Sono “piccole” le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 50, “medie” quelle con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 e “grandi” quelle con un numero di dipendenti superiore (o uguale) a 250.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Per ciascun controllo il Rapporto presentato dalle CCIAA indica il numero – in termini assoluti – di controlli svolti e la categoria di imprese oggetto del controllo stesso.

Tuttavia, in aggiunta a una certa disomogeneità nella rilevazione, si rileva che al fine di avere una rappresentazione efficace dei controlli effettuati, sarebbe stato necessario avere a disposizione anche il dato relativo al numero complessivo delle imprese iscritte nel registro delle rispettive CCIAA, nonché quello distinto per dimensione (piccola, media e grande) delle stesse imprese. L'indicazione del numero percentuale dei controlli svolti rispetto al numero complessivo delle imprese esistenti avrebbe consentito di rilevare il livello di proporzionalità dei controlli svolti nell'ambito di ciascun settore di riferimento.

Si rileva inoltre che in quasi tutte le CCIAA le imprese di minori dimensioni risultano maggiormente controllate. In generale c'è da rilevare che anche le irregolarità tendono ad essere riscontrate molto di più sulle imprese piccole. Come rilevato in precedenza, in assenza del numero complessivo delle imprese e delle loro dimensioni sul territorio di riferimento, non possono trarsi conclusioni in merito all'assenza di proporzionalità nello svolgimento dei controlli. Stesso discorso vale con riferimento al livello di *compliance* per categorie dimensionali di impresa;

Un valore aggiunto lo presenta la ricognizione della CCIAA di Chieti e Pescara in cui il numero dei controlli eseguiti, il numero delle irregolarità riscontrate e la percentuale delle irregolarità sul numero complessivo dei controlli eseguiti, sono ulteriormente suddivisi distinguendo tra controlli visivi, controlli documentali e controlli fisici.

- La **regione Liguria** ha inviato una ricognizione dei controlli svolti in modo complessivo nel triennio 2022-2024 in modalità integrata al censimento. In questo modo il dato quantitativo è stato associato a ciascuna attività di controllo individuata dal censimento stesso. Si rileva che i dati sui controlli sono distinti in base alla forma giuridica assunta dall'impresa controllata (ad esempio distinguendo tra impresa individuale, snc e sas, società di capitali, s.r.l. e s.p.a.; cooperative; etc.) e alla dimensione dell'impresa ripartita tra micro, piccola, media e grande.
 Dalla lettura della ricognizione si evidenziano, tra gli altri, i seguenti dati:
 - con riferimento al settore Turismo e strutture ricettive, nel triennio considerato sono stati effettuati 281 controlli sulle agenzie di viaggio, con un tasso di irregolarità del 46%, e 245 controlli sulle strutture ricettive, con irregolarità nel 49% dei casi;
 - per il settore Agricoltura e protezione delle piante, sono stati controllati oltre 1.200 operatori, con circa il 30% di non conformità, spesso sanate nei termini;

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

– con riguardo al settore delle Politiche del lavoro e formazione, i controlli si sono concentrati sull'accreditamento dei soggetti che erogano servizi al lavoro e sulla verifica della regolarità degli attestati. I dati mostrano una platea molto ampia (2.622 operatori verificati), con un tasso di non conformità molto contenuto, pari al 3%. Infine, con riferimento alla Certificazione energetica (APE), su 17 controlli effettuati, il 6% ha rilevato non conformità, con una durata media delle procedure stimata in circa 120 giorni.

Anche in questo caso il numero maggiore di controlli, così come il numero maggiore delle infrazioni, si riferisce alle imprese di piccole dimensioni (cfr. tab. IV). Come già indicato per le CCIAA, l'assenza del riferimento al numero complessivo delle imprese esistenti nell'ambito di ciascun settore di riferimento dei controlli, non consente di effettuare un'analisi sulla proporzionalità dei controlli e sul diverso livello di *compliance* tra imprese di dimensioni diverse.

Tab. IV. Sintesi della ricognizione dei controlli della Regione Liguria

Area di controllo	Dimensione impresa	N° imprese controllate	N° imprese con irregolarità
Strutture turistico ricettive e di locazioni brevi	Microimprese	165	83
	Piccole imprese	77	36
	Medie imprese	1	0
	Grandi imprese	2	1
Protezione ambientale-utilizzo sostenibile pesticidi	Microimprese	1	0
	Piccole imprese	3	0
	Medie imprese	1	0
Requisiti per l'iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali fitosanitari	Microimprese	98	0
	Piccole imprese	12	0
Requisiti per il rilascio del passaporto delle piante	Microimprese	78	0
	Piccole imprese	4	0
Mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali fitosanitari	Microimprese	1282	0
	Piccole imprese	20	0
Mantenimento dei requisiti per il passaporto delle piante	Microimprese	1249	0
	Piccole imprese	8	0

- Con riferimento agli **uffici d'ambito**, sono stati trasmessi al Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione le ricognizioni dei controlli svolti dall'ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano e della provincia di Cremona.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Entrambi gli uffici hanno presentato una ricognizione distinta per tipologia di settori produttivi nell'ambito dei quali i controlli sono stati svolti, ossia: 28 dell'ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano (alimentare, autolavaggio, chimiche, chimiche farmaceutiche, concerie, deposito combustibili, deposito idrocarburi, edilizia, elettronica, fabbricazione lenti oftalmiche, galvaniche, gestione rifiuti, laboratori di analisi, lavanderie industriali, lavorazione del vetro, lavorazione legno, lavorazione metalli, lavorazione pitre e marmi, lavorazione sughero, meccaniche, noleggio attrezzatura sanitaria, officina meccanica, produzione materie plastiche, rifiuti, stamperie, stazioni di servizio, tessile, trasporti) e 16 dell'ufficio d'ambito della provincia di Cremona (autolavaggio, bonifica-trattamento/acque di falda, deposito e lavaggio mezzi e cassoni rifiuti, impianti gestione rifiuti, industrie alimentali, industrie chimiche, industrie cosmetiche, industrie meccaniche, laboratori di analisi, lavanderie industriali, lavorazione carta e cartone, prodotti per la zootecnia, lavorazione produzione/lavorazione materie plastiche, stamperie tintorie trattamento metalli).

Il numero delle imprese controllate è riportato in termini assoluti senza alcun riferimento alla distinzione della loro dimensione.

La ricognizione viene effettuata per ciascun anno del triennio di riferimento consentendo, in tal modo, di verificare l'andamento diacronico del numero di controlli effettuato e della percentuale di irregolarità. In merito a questo aspetto si rileva che:

- i controlli svolti dall'ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano (in totale 713) presentano un numero pressoché costante nel triennio differenziandosi in modo del tutto marginale tra un anno e l'altro. Anche la percentuale delle irregolarità risulta per lo più costante; gli scostamenti più significativi riguardano il settore dei rifiuti la cui percentuale di irregolarità risulta aumentata dal 14% del 2022 al 36% del 2024 e il settore dei trasporti la cui percentuale di irregolarità risulta diminuita passando dal 40 % del 2022 al 10 % del 2024.
- I controlli svolti dall'ufficio d'ambito della provincia di Cremona, numericamente minori rispetto a quelli indicati nella ricognizione dell'omologo ufficio della Città metropolitana di Milano (in totale 69), presentano un numero pressoché costante nel triennio di riferimento. Considerato che in base a quanto riportato nella ricognizione, in ciascun anno sono stati effettuati un numero identico di controlli pari a 23, non si possono trarre dati statisticamente rilevanti né sull'andamento diacronico dei controlli né sulla percentuale di irregolarità rilevata nel triennio.

- Con riferimento al **comune di Ancona**, è pervenuta al Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione una ricognizione dei controlli svolti dal 2022 al 2024. Le informazioni sono presentate esclusivamente in forma aggregata e in termini assoluti distinguendo per ciascun anno il numero complessivo dei controlli svolti e il numero delle irregolarità rilevate.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Tab. V: sintesi della ricognizione del comune di Ancona

ANNO	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI	ESITO: NUMERO SANZIONI ELEVATE	PERCENTUALE IRREGOLARITA'
2022	382	206	53,9 %
2023	525	151	28,8 %
2024	236	60**	25,4 %

- Con riferimento all'**ISPRA**, è pervenuto al Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione denominato rapporto sullo stato dei controlli che, in modo particolarmente dettagliato e descrittivo, evidenzia la percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli. Il rapporto ha ad oggetto lo stato dei controlli effettuati sugli impianti industriali, nel triennio 2022-2024, per i quali è richiesta l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale. L'attività ordinaria di controllo dell'ISPRA consiste:

 a) nella verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

 b) nella verifica della regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

 c) nella verifica circa il rispetto, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione e in particolare circa l'obbligo di informare regolarmente l'autorità competente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, l'obbligo di informare tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. Tale attività di controllo si basa su un programma di ispezione nazionale predisposto da ISPRA, sulla base di una pianificazione annuale proposta dalle ARPA, inviata al MASE. Nel corso degli anni vengono regolarmente svolte le attività ispettive e di controllo ordinario previste nelle autorizzazioni e programmate da ISPRA e dalle ARPA, in accordo con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".

 - Sebbene dal documento inviato non emergano in modo palese aree di sovrapposizione o duplicazione di controlli, i soggetti coinvolti nell'ambito dell'attività di controllo, oltre ad ISPRA, sono il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente, nonché Regione e Province autonome.

In merito alla periodicità dei controlli, il documento evidenzia che, in osservanza all'art. 29 *decies*, comma 11 *ter* del d.lgs. n. 156, i controlli vengono effettuati con cadenza variabile tra sei mesi e tre anni sulla base del criterio della proporzionalità al rischio. La scelta dipende da

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

una valutazione sistematica effettuata sulla base dei seguenti fattori: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009). Alla luce di tale valutazione il controllo non può superare i sei mesi per le installazioni che hanno evidenziato una grave inosservanza delle condizioni dell'AIA, un anno per le installazioni che presentano rischi più elevati e i tre anni per le installazioni che presentano rischi meno elevati.

In merito al dato quantitativo, il documento inviato dall'ISPRA rileva che nel triennio 2022-2024, sulla base della programmazione annuale che viene inviata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono state effettuate 211 attività di controllo ordinario presso i 133 impianti industriali dotati di AIA di competenza statale (1 acciaieria integrata, 13 raffinerie del petrolio, 29 impianti chimici, 70 centrali termoelettriche, 13 centrali di compressione, 3 piattaforme off-shore, 4 rigassificatori) da cui è emersa una irregolarità pari al 29,5% delle installazioni controllate.

Sulle conseguenze specifiche derivanti da tali attività di controllo, il documento precisa che sono state accertate 151 violazioni, di cui 90 di natura amministrativa e 61 di natura penale; il settore nell'ambito del quale sono state riscontrate le maggiori violazioni è stata la gestione dei rifiuti (46 accertamenti totali).

Tab. VI. Settori nell'ambito dei quali Ispra ha svolto i relativi controlli

	2022	2023	2024	TOT.
aria	9	20	9	38
acqua	10	17	7	34
rifiuti	17	20	9	46
serbatoi e linee	2	3	1	6
sistema di gestione	6	10	11	27

Infine, l'ISPRA segnala che, in ordine alle istallazioni sufficientemente numerose sul territorio italiano da formare un adeguato campione statistico (le raffinerie del petrolio, gli impianti chimici, le centrali termoelettriche e le centrali di compressione del gas), la maggiore evidenza percentuale di irregolarità per tipologia di impianto appartiene alle raffinerie del petrolio con 11 impianti oggetto di accertamento violazioni rispetto ai 13 totali (85% del campione).

5. LE AREE DI SOVRAPPOSIZIONE

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

A seguito di quanto fin qui illustrato, è possibile effettuare alcune prime valutazioni di sintesi relative agli ambiti di sovrapposizione e duplicazione.

Si premette che, ai fini del presente Rapporto, sono considerate sovrapposizioni i controlli svolti da soggetti diversi, collocati a diversi livelli amministrativi, che operano all'interno di ciascuna area tematica. Per tale ragione i controlli svolti nell'ambito di aree tematiche diverse non costituiscono – almeno sul piano teorico – sovrapposizioni in quanto sottesi alla tutela di interessi pubblici diversi.

Sul piano metodologico, si rileva che l'analisi è stata svolta sulla base delle schede pervenute e dei censimenti pubblicati nei siti istituzionali delle amministrazioni controllanti analizzate in precedenza.

In coerenza a quanto indicato dal legislatore (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 103), l'indagine sulle sovrapposizioni è effettuata per aree tematiche omogenee, ossia: (a) protezione ambientale; (b) igiene e salute pubblica; (c) sicurezza pubblica; (d) tutela della fede pubblica; (e) sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, alla luce dei dati raccolti e, in particolare in attesa della pubblicazione del censimento di alcune amministrazioni settoriali di rilievo[7], l'analisi si concentra di seguito su protezione ambientale, igiene e salute pubblica e tutela della fede pubblica.

a) Protezione ambientale.

Le competenze in materia di protezione ambientale sono distribuite tra livello statale, regionale e locale, in un sistema multilivello di vigilanza e controllo tra le seguenti amministrazioni:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**: coordina la politica nazionale in materia ambientale, definisce indirizzi e linee guida per i controlli, e partecipa direttamente alle attività ispettive attraverso l'ISPRA.
- **ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)**: svolge funzioni di vigilanza e supporto tecnico-scientifico a livello nazionale, con compiti di monitoraggio ambientale e di coordinamento del **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).**
- **ARPA/APPA (Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale)**: rappresentano l'articolazione territoriale del SNPA; effettuano ispezioni ambientali, monitoraggi e verifiche tecniche su aria, acqua, suolo, rifiuti e rumore.
- **Regioni e Province autonome**: programmano e coordinano i controlli sul territorio, rilasciano autorizzazioni ambientali e gestiscono parte delle funzioni ispettive.
- **Province e Città metropolitane**: competenti per l'attuazione di controlli su rifiuti, scarichi e inquinamento acustico in determinati ambiti.

A queste amministrazioni, benché non abbiano ancora pubblicato il relativo censimento dei controlli[8], dovrebbero aggiungersi anche:

[7] Ad esempio l'Ispettorato del lavoro per il settore sicurezza dei lavoratori.

[8] Di seguito le amministrazioni che non hanno ancora pubblicato il censimento dei controlli sulle attività economiche nell'ambito dei rispettivi siti istituzionali vengono indicati con le lettere in apice nc (non censite).

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

- **le Capitanerie di Porto (Guardia Costiera)** competenti in materia di tutela del mare e delle coste, controllo degli scarichi in mare e vigilanza sulle aree marine protette
- l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** che interviene nei controlli sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti e sostanze pericolose
- **le ASL (Aziende Sanitarie Locali)** che partecipano ai controlli ambientali per gli aspetti sanitari, in particolare nel campo dell'igiene industriale e della salute pubblica
- **Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (CUFA)**: svolge funzioni di polizia giudiziaria ambientale e tutela forestale, con competenze su inquinamento, rifiuti, traffico illecito di specie e incendi boschivi.
- **Comuni**: esercitano controlli su emissioni rumorose, gestione dei rifiuti urbani, abbandono illecito di materiali e rispetto delle ordinanze locali in materia ambientale.

Seppur non strettamente riconducibile all'ambito ambientale, alla luce dei dati raccolti è possibile rilevare che anche il **settore agricolo e fitosanitario** rappresenta una delle aree più esposte al rischio di sovrapposizione dei controlli, in ragione della pluralità di attori istituzionali coinvolti, sia statali che regionali, e della stratificazione normativa che disciplina i diversi livelli di intervento.
Il **MASAF** e il **Ministero della Salute** rappresentano i due poli centrali di questo sistema multilivello: il primo garantisce la corretta applicazione delle norme agricole e fitosanitarie, il secondo presidia la sicurezza alimentare e sanitaria. Le **Regioni**, attraverso i **servizi fitosanitari e veterinari**, costituiscono il punto di raccordo operativo sul territorio, mentre le **ASL,** seppur non censite, assicurano la vigilanza diretta sulle imprese e gli operatori.
A ciò si aggiunge il ruolo delle **forze di polizia specializzate (Carabinieri, Guardia di Finanza**[nc] **e Dogane**[nc]**)**, che assicurano l'*enforcement* e la prevenzione delle frodi.

b) Igiene e salute pubblica

Nel settore dell'igiene e della salute pubblica, le attività di controllo si sviluppano all'interno di un sistema istituzionale articolato che coinvolge amministrazioni statali, regionali e locali, con competenze concorrenti e complementari. Il ruolo di indirizzo e coordinamento generale spetta al **Ministero della Salute**, che definisce le politiche nazionali di prevenzione, le linee guida per la vigilanza sanitaria e le norme tecniche in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute collettiva.
Accanto al livello centrale, le **Regioni** esercitano una funzione di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari, attraverso cui si articolano le **Aziende Sanitarie Locali (ASL)**, responsabili della vigilanza diretta sul territorio.
Come noto, a supporto di queste funzioni operano anche altri soggetti con competenze specifiche tra cui: l'**INAIL**[nc] che esercita poteri di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coordinamento con l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**[nc]; le **ARPA** che contribuiscono con controlli ambientali che hanno riflessi diretti sulla salute pubblica, come la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo; i **Comuni**[nc] che intervengono a tutela dell'igiene urbana, la sicurezza degli edifici e la gestione di emergenze sanitarie locali. Le forze di polizia specializzate, come i **Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)**, affiancano le autorità sanitarie nelle verifiche di conformità e nelle indagini su violazioni delle norme igieniche e sanitarie, mentre il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** collabora nelle attività di controllo quando la salute pubblica è influenzata da fattori ambientali.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

All'interno di questo sistema si manifestano **aree di sovrapposizione** legate alla natura trasversale della materia. Gli ambiti in cui la salute pubblica si intreccia con la sicurezza alimentare, la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro rappresentano i principali punti di contatto tra amministrazioni. Le verifiche sugli stabilimenti produttivi, sugli impianti industriali, sulle acque destinate al consumo umano o sulle attività di ristorazione, ad esempio, coinvolgono simultaneamente ASL, ARPA, INAIL, NAS e, in taluni casi, i Comuni.

È possibile rilevare che anche nel settore della **sicurezza e igiene degli alimenti**, le attività di controllo si collocano all'interno di un sistema complesso e multilivello, che coinvolge amministrazioni centrali, regionali e locali, in attuazione del **Regolamento (UE) 2017/625** sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare. Al vertice del sistema si colloca il **Ministero della Salute**, autorità competente nazionale per la sicurezza alimentare, che definisce gli indirizzi, coordina le politiche di vigilanza e assicura l'uniformità dei controlli su tutto il territorio. In stretto raccordo con esso opera il **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**, cui spettano i compiti di tutela della qualità, tracciabilità e autenticità dei prodotti agroalimentari, anche attraverso **l'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi (**ICQRF)[nc], che svolge verifiche su produzione, etichettatura, certificazioni e denominazioni protette.
A livello territoriale, la funzione di controllo è affidata principalmente alle **Regioni** e alle **Aziende Sanitarie Locali (ASL)[nc]**, che esercitano la vigilanza igienico-sanitaria su tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti, garantendo la salubrità dei prodotti e la tutela della salute dei consumatori. In questa rete intervengono anche i **Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)** e i **Carabinieri per la Tutela Agroalimentare**, che svolgono accertamenti di polizia giudiziaria e di vigilanza specialistica, spesso in collaborazione con le ASL, il Ministero della Salute e l'ICQRF. In specifici ambiti, intervengono anche l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, per i controlli sulle importazioni e esportazioni, e le **Capitanerie di Porto**, competenti per la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca.
Analoghe intersezioni si riscontrano nei controlli sulla tracciabilità e sull'etichettatura dei prodotti, sulla gestione igienica degli esercizi di ristorazione e vendita, nonché sulle importazioni di alimenti e mangimi, in cui Ministero della salute, Dogane e servizi veterinari regionali agiscono con competenze complementari.

c) Tutela della fede pubblica

Le attività di controllo nel settore della fede pubblica sono finalizzate all'autenticità, veridicità e correttezza degli atti, dei documenti e delle attività che producono effetti giuridici, economici o amministrativi nei confronti dei cittadini e delle imprese. Le amministrazioni coinvolte appartengono principalmente al comparto dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma si estendono anche ad altri soggetti istituzionali che concorrono alla prevenzione e repressione delle falsificazioni, delle frodi e degli abusi documentali.
Il ruolo centrale è svolto dal **Ministero dell'Interno** che, attraverso le **Prefetture**, le **Questure** e le **Forze di polizia,** assicura la vigilanza sulla regolarità dei titoli autorizzatori e dei documenti d'identità, sulla corretta gestione degli atti soggetti a pubblica fede e sulla prevenzione dei reati connessi alla falsificazione o all'uso improprio di documenti. In questo quadro, la **Polizia di Stato** e l'**Arma dei Carabinieri** esercitano funzioni di controllo e accertamento, sia amministrativo che

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

giudiziario, in materia di autenticità documentale, circolazione delle persone e sicurezza degli atti pubblici. Le **Camere di Commercio** sono competenti per il rilascio e la verifica di documenti di circolazione e l'etichettatura dei prodotti, certificati di conformità e atti societari, anch'essi aventi rilevanza di pubblica fede.

Le **aree di sovrapposizione** si collocano principalmente nei contesti in cui la fede pubblica si intreccia con altri settori di controllo, come la sicurezza economico-finanziaria, la circolazione dei beni e delle persone e la regolamentazione delle attività produttive. Si pensi, ad esempio, ai controlli ai controlli sui marchi e sulle etichettature dei prodotti, nei quali operano in parallelo Guardia di Finanza, ICQRF e Camere di Commercio.

Focus: CCIAA

Il sistema dei controlli che coinvolge le Camere di commercio si caratterizza per una forte interconnessione con altri soggetti dando luogo a frequenti sovrapposizioni di competenze. Le Camere di commercio svolgono un ruolo operativo e territoriale nella vigilanza su strumenti, prodotti e imprese ma in quasi tutti i settori la loro attività si intreccia con quella del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza generale, e con altri ministeri competenti per materia.

Settore autotrasporto. Nel campo dell'autotrasporto, le competenze di controllo si dividono tra più soggetti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica l'iscrizione all'albo, la regolarità amministrativa e l'uso dei tachigrafi per garantire il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti. Le Camere di commercio vigilano sui centri tecnici che installano e tarano i tachigrafi, assicurandone la corretta funzionalità e conformità alle norme. Il MIMIT mantiene solo funzioni di coordinamento e vigilanza di secondo livello, senza interventi diretti. Si evidenzia dunque una sovrapposizione parziale tra MIT e Camere sullo stesso ambito tecnico, con una terza supervisione ministeriale. Sul punto si rileva che l'iscrizione a un albo professionale o abilitante è un tipico controllo *ex ante* o di abilitazione all'inizio dell'attività, e come tale sarebbe esclusa dal campo di applicazione del d.lgs. 103/2024.

Strumenti di misura legale. Le Camere di commercio svolgono le verifiche periodiche e in contraddittorio sugli strumenti di misura, ma il MIMIT resta l'autorità centrale di vigilanza metrologica. Accanto a queste istituzioni operano anche organismi privati accreditati che effettuano verificazioni periodiche, creando un quadro di competenze distribuite e in parte sovrapposte.

Metalli preziosi. Le Camere di commercio sono le principali autorità operative nei controlli sulla produzione e il commercio dei metalli preziosi, effettuando ispezioni, prelievi di campioni, verifiche dei marchi e degli strumenti di pesatura. Collaborano con laboratori abilitati per le analisi del titolo dei metalli. Il MIMIT conserva un ruolo di indirizzo e vigilanza generale, configurando un sistema in cui le funzioni operative e quelle di supervisione si sovrappongono.

Preimballaggi. Nel settore dei preimballaggi il MIMIT definisce le regole e coordina la vigilanza, mentre le Camere di commercio eseguono le verifiche dirette su produttori, importatori e distributori, controllando quantità, etichette, strumenti e registrazioni.

Emissioni di CO_2 delle autovetture. Le competenze sono distribuite tra il MIMIT, che regola le informazioni al consumatore, il Ministero dell'Ambiente, che cura gli aspetti ambientali e di sostenibilità, e il Ministero delle Infrastrutture, che verifica la conformità dei dati tecnici e di omologazione. Le Camere di commercio controllano i concessionari per assicurare che forniscano informazioni corrette. Le competenze si intrecciano, con i tre ministeri e le Camere che operano su profili diversi ma complementari.

Giocattoli e prodotti elettrici. Il controllo sulla sicurezza dei giocattoli e dei prodotti elettrici coinvolge il MIMIT, il Ministero della Salute, le Dogane e le Camere di commercio. Queste ultime eseguono le ispezioni dirette e le verifiche sulla marcatura CE, mentre gli altri soggetti si occupano rispettivamente degli aspetti sanitari e doganali. Anche Guardia di Finanza e NAS intervengono in caso di frodi o rischi sanitari.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). La vigilanza è condivisa tra MIMIT, Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Camere di commercio, Dogane, Guardia di Finanza e autorità sanitarie locali. Si effettuano controlli documentali, tecnici e ispettivi sui luoghi di lavoro, con competenze intrecciate tra livelli nazionali e territoriali.

Etichettatura ed efficienza energetica. Il MIMIT è l'autorità centrale di vigilanza e coordinamento, mentre le Camere di commercio svolgono controlli visivi e documentali sui prodotti in commercio. L'ENEA fornisce supporto tecnico per la verifica dell'efficienza energetica. Le forze dell'ordine e le Dogane partecipano ai controlli su etichette false o mancanti. Anche in questo ambito si evidenzia una stratificazione di competenze operative e ispettive.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Prodotti generici. Per i prodotti non soggetti a normative specifiche, le competenze si dividono tra MIMIT, Camere di commercio, Dogane, Guardia di Finanza, polizie locali e laboratori accreditati. Le attività comprendono analisi, verifiche e prove di laboratorio, mostrando ancora una volta la presenza di più enti sullo stesso fronte operativo.
Magazzini generali. Il controllo sui magazzini generali è esercitato dal MIMIT, dalle Camere di commercio e dalle autorità doganali. Le verifiche riguardano autorizzazioni, condizioni dei locali, cauzioni e conformità delle merci. Anche in questo settore, la ripartizione di ruoli produce aree di competenza condivisa tra più enti. Anche in questo caso, le "autorizzazioni" possono riferirsi a quelle iniziali per l'apertura e l'esercizio del magazzino, ricadendo nell'esclusione del d.lgs. n. 103.

6. CONCLUSIONI

A seguito dell'analisi effettuata, è possibile trarre alcune considerazioni di sintesi che consentono di delineare il valore e i limiti del primo censimento dei controlli sulle attività economiche, nonché di individuare le prospettive di sviluppo per una riforma complessiva del sistema.

L'introduzione di uno schema standardizzato per la rilevazione dei controlli ha rappresentato un passo avanti significativo nel processo di razionalizzazione e trasparenza delle attività ispettive sulle imprese.

La costruzione di un quadro conoscitivo unitario, finalizzato a individuare sovrapposizioni e duplicazioni tra le amministrazioni competenti, consente di disporre per la prima volta di un dataset organico, seppur ancora parziale e disomogeneo. Tale base informativa, tuttavia, costituisce un primo risultato di rilievo, poiché permette di analizzare in modo più strutturato il panorama dei controlli e di fornire informazioni utili a individuare i settori in cui si concentrano i maggiori oneri per le imprese.

L'esercizio del censimento ha anche avuto un effetto positivo sul piano istituzionale e culturale, poiché ha reso evidente l'importanza di uno scambio di informazioni e ha favorito una prima convergenza metodologica nella raccolta e nella gestione dei dati relativi ai controlli. Per le imprese, inoltre, la maggiore trasparenza sui controlli e sui relativi adempimenti costituisce un importante elemento di certezza, che può contribuire a migliorare il rapporto di fiducia con la pubblica amministrazione e a ridurre la percezione di arbitrarietà nell'azione ispettiva.

Accanto a tali aspetti positivi, il censimento ha però messo in luce alcuni elementi che richiedono ulteriori interventi. La coerenza e l'omogeneità nella compilazione dello schema standardizzato non sono risultate del tutto uniformi tra le diverse amministrazioni, limitando così la possibilità di effettuare un'analisi comparativa esaustiva. La sezione relativa agli "obblighi e agli adempimenti degli operatori economici" è spesso stata compilata in modo generico, con formulazioni di carattere astratto o "rituale", segnale che denota – in taluni casi – il procedere per prassi consolidate.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

Circostanza asseverata, in taluni casi, dalla mancanza dell'indicazione puntuale delle fonti giuridiche di riferimento.

Nondimeno, lo sforzo compiuto ha consentito di verificare la correttezza del metodo individuato per identificare le aree di sovrapposizione tra diverse autorità di controllo, come più dettagliatamente riportato nei paragrafi precedenti. Il censimento, infatti, ha evidenziato come, in alcuni ambiti di tutela – quali la sicurezza alimentare, l'ambiente o la salute pubblica – i confini di competenza risultino mobili e spesso incerti, favorendo il rischio di duplicazioni e di oneri conformativi ripetuti per le imprese. Molto spesso tali circostanze sono da ricondurre ad un linguaggio normativo ambiguo, che consente alle amministrazioni di muoversi in maniera alquanto elastica tra diversi ambiti di attività. A ciò si aggiunge la complessità del quadro normativo multilivello, che vede operare in modo parallelo amministrazioni statali, regionali e locali, con differenti poteri, procedure e banche dati non sempre – o non ancora - interoperabili. Tali elementi, se non corretti, possono compromettere gli effetti positivi della riforma, rallentando il processo di semplificazione e mantenendo un elevato carico amministrativo a carico delle imprese.

Ciò che questa prima relazione ha evidenziato, in particolare, è che le amministrazioni, che mai prima di ora sono state chiamate ad adottare una comune metodologia di pubblicazione/comunicazione di dati nella materia in esame, hanno dimostrato flessibilità organizzativa, dando piena attuazione e collaborazione, rispondendo con sostanziale tempestività – seppur con i limiti sopra sinteticamente descritti - al nuovo quadro regolatorio, seppur non assistito da termini perentori o sanzioni.

Tuttavia, questa prima analisi effettuata in termini temporali sostanzialmente a ridosso della prima applicazione della riforma in materia di controlli, ha evidenziato la necessità di operare una *reductio ad unum* del quadro normativo e regolamentare stratificatosi nel tempo, che costituisce – nella prospettiva di riforma – l'unico vero ostacolo ad una perseverante attività di semplificazione.

Occorre dunque procedere, in piena intesa con tutti gli attori istituzionali competenti, ad una prima rilettura dei dati profferti dalle amministrazioni per l'elaborazione di una delega legislativa e regolamentare finalizzata alla realizzazione di una serie graduale di interventi settoriali che ridefiniscano le competenze delle amministrazioni nelle parti in cui queste si sovrappongono in maniera ultronea.

In questa prospettiva, al termine della sessione parlamentare di bilancio tutt'ora in corso, attraverso l'Unità per la semplificazione, le amministrazioni saranno di volta in volta chiamate a tavoli di settore per procedere ad una elaborazione dello strumento normativo di delega, nella

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN

prospettiva sopra indicata. A questi tavoli saranno chiamati a dare il contributo anche gli stakeholder di riferimento, ovvero le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive, nonché la Conferenza delle regioni, l'Upi e l'Anci.

È chiaramente un obiettivo ambizioso la cui completa attuazione travalica necessariamente i termini temporali della Legislatura in corso, ma che di certo potrà trovare, nello scorcio di legislatura che ancora rimane da utilizzare, la realizzazione di un primo passo (normativo) che dia contezza del gravoso impegno che ci si accinge ad affrontare.

Parallelamente, la semplificazione dei controlli e le interlocuzioni sul monitoraggio dello stato di attuazione della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 103 del 2024 continueranno ad essere portati avanti dalle nostre strutture attraverso la periodica pubblicazione di rapporti sui controlli, sugli esiti e sull'evoluzione delle sovrapposizioni, che costituirà un importante strumento di trasparenza e di rendicontazione pubblica, utile sia per le istituzioni sia per le imprese.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 novembre 2025 Prot: 2025/0001880/TN